V

(Avvisi)

PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI

CORTE DI GIUSTIZIA

Sentenza della Corte (Terza Sezione) 20 maggio 2010 — Commissione europea/Repubblica di Polonia

(Causa C-228/09) (1)

(Inadempimento di uno Stato — Direttiva 2006/112/CE — Artt. 78, 79, 83 e 86 — Base imponibile — Vendita di un'autovettura — Inclusione nella base imponibile di una tassa applicabile ad autovetture non immatricolate)

(2010/C 195/02)

Lingua processuale: il polacco

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: D. Triantafyllou e A. Stobiecka-Kuik, agenti)

Convenuta: Repubblica di Polonia (rappresentanti: M. Dowgielewicz, M. Jarosz e A. Rutkowska, agenti)

Oggetto

Inadempimento di uno Stato — Violazione degli artt. 78, 79, 83 e 86 della direttiva del Consiglio 28 novembre 2006, 2006/112/CE, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 347, pag. 1) — Vendita di un automezzo — Inclusione nella base imponibile di una tassa dovuta per l'immatricolazione dell'automezzo

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) La Commissione europea è condannata alle spese.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Raad van State (Nederland) il 16 aprile 2010 — B. Unal/ Staatssecretaris van Justitie

(Causa C-187/10)

(2010/C 195/03)

Lingua processuale: l'olandese

Giudice del rinvio

Raad van State

Parti

Ricorrente: B. Unal.

Convenuto: Staatssecretaris van Justitie

Questione pregiudiziale

Se l'art. 6, n. 1, primo trattino, della decisione n. 1/80 del Consiglio di associazione 19 settembre 1980, relativa allo sviluppo dell'Associazione [adottata dal Consiglio di associazione istituito dall'accordo di associazione fra la Comunità economica europea e la Turchia], anche in considerazione del principio della certezza del diritto, osti a che, in una situazione in cui non si configura un comportamento fraudolento, le competenti autorità nazionali, dopo lo scadere del termine di un anno di cui al citato art. 6, n. 1, primo trattino, revochino il permesso di soggiorno di un lavoratore turco con efficacia retroattiva dal momento in cui non era più soddisfatto il fondamento di diritto nazionale per il rilascio del permesso di soggiorno

⁽¹⁾ GU C 233 del 26.9.2009.